

STATUTO

MAI DA SOLI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARINARO CE VIA DEI GIGLI 10

Numero REA: CE - 363275

Codice fiscale: 04884950611

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Repertorio n° 100948 Raccolta n° 31722

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa denominata: **"MAI DA SOLI COOPERATIVA SOCIALE"**.

La sede è fissata nel Comune di Carinaro (CE).

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Articolo 2 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Articolo 3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 4 – Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia.

Articolo 5 – Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività

Articolo 6 – Scopo sociale

La cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci condizioni più favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, e di incentivare nella compagine sociale l'autogestione. Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Articolo 7 – Oggetto sociale

La cooperativa avvalendosi prevalentemente dell'attività dei soci

cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:

la società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata legge n.381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 l. 381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private;

- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (nel dettaglio di seguito precisate), finalizzate all'inserimento lavorativo delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della citata legge n. 381/91.

La società, in quanto cooperativa sociale, è anche Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460/97. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci. La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servizi ai soci "fruttori".

La società per il perseguimento delle dette finalità si propone di esercitare le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.ro 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

- ricerca ed erogazione di servizi culturali;

- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n° 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- servizi strumentali alle imprese sociali, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera m) del decreto legislativo del 24 marzo 2006, n.ro 155;

- la realizzazione di attività di formazione, progettazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favore dei lavoratori, giovani ed adulti nonché degli apprendisti e dei lavoratori studenti;

- la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori italiani ed esteri migranti o emigrati in Italia e all'estero;
 - la realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro nonché di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda ed offerta di lavoro;
 - la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici ed amministrativi;
 - la realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupati e non;
 - la realizzazione diretta od in collaborazione con istituzioni ed enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, e con la Regione Campania ed altri enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;
 - la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occupati e non;
 - l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico - formativo;
 - la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da enti di formazione professionale;
 - la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole imprese, la formazione continua e l'attività di aggiornamento nell'ambito di processi di ristrutturazione e di riconversione;
 - lo svolgimento di attività di consulenza rivolta a lavoratori e non, nonché attività di consulenza aziendale, direzionale e strategica.
- La società si propone, altresì, di svolgere le seguenti ulteriori attività:
- eseguire interventi di tipo socio - psico - pedagogico di assistenza sociale anche a domicilio, di aiuto domestico, di assistenza scolastica a soggetti portatori di handicap di qualsiasi natura e causa, di ogni razza e cittadinanza e di ogni età;
 - svolgere servizi di aiuto personale, di affido familiare, presso persone e nuclei familiari, ed attività a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - assistenza a soggetti con disturbo dello spettro autistico;
 - organizzare e gestire comunità alloggio, case famiglie, gruppi appartamento e fattorie didattiche;
 - organizzare e gestire comunità alloggio per malati terminali e fornire agli stessi anche assistenza domiciliare;

- istituire e gestire o adattare centri di riabilitazione o centri socio
- educativi per lo sviluppo della potenzialità creative e socio-comunitarie compresi laboratori artigianali;
- offrire cure e riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai soggetti con difficoltà psico - motorie e/o sensoriale anche in caso di degenze presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura pubblici e privati;
- eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico compreso quello riabilitativo per persone disagiate;
- organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi in Italia e all'estero;
- stipulare convenzioni con comuni, province, regioni, ministeri e con tutti gli enti subordinati, A.S.L., comunità;
- gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative, culturali e del tempo libero (cineforum, teatro, sale lettura, sale tv e simili) finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- organizzare ed istituire corsi di assistenza materiale - domiciliare
- fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere, insegnanti di sostegno e di tutte le altre figure che la legge prevede; detti corsi sono indirizzati ai soci della cooperativa ed a persone esterne compresi enti pubblici e privati, associazioni ed altri;
- promuovere attività di formazione, orientamento ed informazione nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni dell'età geriatrica;
- progettare e gestire attività di sostegno della terza età;
- promuovere iniziative di prevenzione, riduzione del danno, inserimento lavorativo ed interventi innovativi nell'ambito dell'uso ed abuso di sostanze psicotrope;
- attività di progettazione e realizzazione di interventi a favore di handicappati gravi;
- favorire la solidarietà sociale nei confronti della povertà;
- promuovere e progettare attività inerenti la New - Economy, con riferimento all'orientamento, formazione ed informazione;
- promuovere iniziative e organizzare, in collaborazione con enti pubblici e privati, misure a tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, culturale e architettonico ivi comprese le biblioteche, attraverso la gestione di iniziative di turismo sociale;
- promuovere iniziative dirette all'approfondimento della conoscenza dei fenomeni sociali, con particolare riferimento a quelli criminali, sensibilizzando e informando l'opinione pubblica alla cultura della legalità per la crescita culturale di una comunità alternativa alla camorra, con interventi sia nelle scuole che nell'area del disagio minorile e giovanile;
- promuovere progetti e censimenti per avere una migliore qualità ed una maggiore quantificazione dei bisogni dell'utenza dei portatori di handicap, terza età ed in modo particolare di tutto ciò che coinvolge la sfera infantile, promuovere, anche attraverso l'apporto di enti pubblici e privati e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione, riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

to;

- offrire consulenze per tutto quanto è inerente agli scopi prefissati dalla cooperativa, anche in relazione ai diritti economici e non, riconosciuti alle categorie che la cooperativa intende tutelare dalla normativa vigente, ivi compresi il servizio "InformaGiovani" così come previsto dalla normativa vigente;

- organizzare ed offrire assistenza medica - infermieristica, anche specializzata, a domicilio o in altri luoghi di permanenza pubblici e privati a soci e a terzi;

- assumere lavori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, giardinaggio, facchinaggio, trasporto cose e/o persone in proprio e/o per conto terzi presso enti pubblici e/o privati, scuole, ospedali, strutture sanitarie, ditte private e privati cittadini;

- organizzazione e gestione, anche su concessione di enti pubblici e/o privati, di asili nido e infantili, mense, bar, ristoranti, alberghi, pensioni, lavanderie, campeggi, lidi e stabilimenti balneari, aziende agricole e agrituristiche, centri turistici e/o culturali, assistenziali e/o ricreativi, centri di educazione psicofisica per anziani, handicappati ed inabili al lavoro, centri sportivi, strutture idonee ad offrire servizi socio-sanitari.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge.

La cooperativa potrà partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o associazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Cee, dallo Stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Inoltre al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, la società potrà ai sensi dell'art.5 della citata legge n. 381/91 stipulare convenzioni con enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, nonché concorrere ad appalti, gare, licitazioni private indetti da enti pubblici e/o privati.

La società potrà promuovere ed aderire ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nonché a quelli indicati nell'art. 2602 e ss. cc., ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Si considerano "persone svantaggiate" - agli effetti di quanto sopra esposto - quelle indicate come tali dall'art.4 della legge n.381/91 1

comma. Dette persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Articolo 8 – Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nell'apposito regolamento.

TITOLO IV

Soci

Articolo 9 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del-

l'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Articolo 10 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Articolo 11 – Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 12 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto

instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 13 – Categoria speciale per i nuovi soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'Articolo 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci speciali godono dei diritti e devono adempiere i doveri come tutti richiamati nella delibera di ammissione che richiama il regolamento all'uopo predisposto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge ed in caso di mancato adempimento dei doveri a loro carico previsti nella delibera di ammissione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11 dello statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito rego-

lamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

Articolo 14 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 15 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Articolo 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico,

si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 17 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di giorni trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 18 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V Strumenti finanziari

Articolo 19 – Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compa-

tibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Articolo 20 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di Euro 25,00;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'Articolo 2513 del codice civile. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 22 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dall'Organo Amministrativo.

Articolo 23 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente Articolo 22;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' fatto espresso divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E' fatto espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Articolo 24 – Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimen-

to delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Articolo 25 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

Sezione I – Assemblea

Articolo 26 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata anche a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'Articolo 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Articolo 27 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 28 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 29 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'Articolo 13 del presente statuto. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'Articolo 13 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da soggetto non socio. A ciascun delegato non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Articolo 30 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II – Organo amministrativo

Articolo 31 – Amministratori

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 32 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisio-

ne siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 33 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano al presidente del consiglio di Amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III – Collegio sindacale e controllo contabile

Articolo 34 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'Articolo 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi de-

gli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Articolo 35 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 36 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 37 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determi-

nando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitro tra le parti. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Articolo 38 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'Articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 20 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 21, 23 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 36 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Piccolo Maria Rita, Piccolo Nicolas Francisco, Galeone Amalia. Antonio Decimo notaio.

Certifico io sottoscritto dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, che la presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero venticinque facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Santa Maria Capua Vetere, lì 24 GIUGNO 2025

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n° 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.